

D.R.S. n. _____ del _____ / Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Cooperativa Sociale Pandora - Cambio gestione Sezione Inabili - Tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici sita in Lentini (SR)”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTA il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29 giugno 1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito al Dott. Antonino Maggio l'incarico di Dirigente del Servizio 6 “Albi – Gestione e Vigilanza”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30/12/2020 “Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio”;

VISTO il Decreto R.S. n. 2253 del 12.11.2018 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE MINERVA con sede legale in Caltagirone Via Campochiaro n. 20 è stata iscritta al n. 5026 dell'albo regionale per la sezione Inabili tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici per una struttura sita in Lentini Via Cardillo n. 6;

VISTA la nota prot.03 del 18.05.2021, trasmessa dall'Ente COOPERATIVA SOCIALE PANDORA ed assunta in data 24.05.2021 al prot. 21516 del 25.05.2021 e successiva integrazione assunta al prot. P.E.C. n.25698 del 25.06.2021, con la quale il legale rappresentante dell'Ente COOPERATIVA SOCIALE MINERVA comunica di rinunciare alla gestione della predetta Comunità Alloggio per Disabili Psicici a favore dell'Ente COOPERATIVA SOCIALE PANDORA con sede legale in Caltagirone Via Euripide n. 32;

VISTA l'istanza prot.03 del 18.05.2021, acquisita in data 24.05.2021 al prot. 21516 del 25.05.2021, con la quale il legale rappresentante dell'Ente COOPERATIVA SOCIALE PANDORA chiede la modifica del decreto di iscrizione all'albo concessa all'Ente COOPERATIVA SOCIALE MINERVA per la gestione della Comunità Alloggio per Disabili Psicici sita in Lentini Via Cardillo n. 6;

VISTO il parere reso dal Comune di Lentini con nota n. 24128 del 26.10.2021, acquisita al prot. P.E.C. n.40684 del 26.10.2021;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 106/Igl del 21.07.2021 dall' A.S.P.8 di Siracusa, acquisita al prot. P.E.C. n.29184 del 21.07.2021;

RITENUTO, pertanto, che è possibile procedere alla revoca del Decreto R.S. n. 2253 del 12.11.2018 autorizzando al funzionamento l'Ente COOPERATIVA SOCIALE PANDORA;

D E C R E T A

ART. 1 Il Decreto R.S. n. 2253 del 12.11.2018 con il quale è stato iscritto al n. 5026 dell'albo regionale l'ente COOPERATIVA SOCIALE MINERVA con sede in Lentini Via Cardillo n. 6 per la sezione Inabili tipologia Comunità Alloggio per Disabili Psicici è revocato. L'Ente COOPERATIVA SOCIALE MINERVA con sede in Lentini Via Cardillo n. 6 è cancellata dal n. 5026 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. 22/86.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'ente COOPERATIVA SOCIALE PANDORA con sede legale in Caltagirone Via Euripide n. 32 per lo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Inabili TIPOLOGIA Comunità Alloggio per Disabili Psicici sita in Lentini Via Cardillo n. 6 e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 3 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 4 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà provvedere a richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 5 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, _____

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio